



Risposte ai quesiti del webinar del 17 ottobre 2024

Legenda: in nero i quesiti arrivati, in blu le risposte

La registrazione del presente webinar e le relative slide sono disponibili nel sito web della rete SAI al seguente link: <https://www.retesai.it/webinar/>

ADEMPIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

1.DOMANDA

In riferimento ai progetti SAI si rappresenta che non è stato acquisto il CUP in quanto non si è reputato il progetto SAI un investimento pubblico rientrante nelle previsioni dell'art. 11 della legge 16.1.2003, n. 3, per le seguenti motivazioni:

Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito Open Cup <https://www.opencup.gov.it> – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica danno due definizioni di investimento pubblico:

- la prima a carattere generale definisce “investimento pubblico” un progetto costituito da un complesso di azioni o strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:
 - 1) Presenza di un decisore pubblico
 - 2) In genere finanziamento, anche parziale, diretto o indiretto, con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche
 - 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale
 - 4) da raggiungere in un tempo specificato
- la seconda, più specifica e basata sulla natura/tipologia del progetto , definisce un progetto di realizzazione di servizi il progetto consistente nella decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio di sviluppo con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi alle attività realizzative.

L'obiettivo del progetto SAI ha come obiettivo principale "la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza (in questi termini si parla di "accoglienza emancipante)" cfr. "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" – Agosto 2018.

Il progetto SAI è finanziato mediante accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1 septies del D.L. 416/1989.

Le caratteristiche principali del progetto SAI sono (cfr. <https://www.retesai.it>):

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello
- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza
- il decentramento degli interventi di accoglienza integrata
- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti enti gestori, soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione.

I progetti territoriali del SAI sono caratterizzati da un protagonismo attivo degli Enti Locali, siano essi grandi città o piccoli centri, aree metropolitane o cittadine di provincia. La realizzazione di progetti SAI diffusi sul tutto il territorio nazionale, ideati e attuati con la diretta partecipazione degli attori locali – contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

Tenuto conto dell'obiettivo del progetto e del contesto in cui si inquadra, sembrerebbe che la spesa rientri in un progetto pubblico di investimento/sviluppo.

In concreto i progetti SAI oltre a fornire vitto e alloggio, realizzano attività di accompagnamento sociale finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria, attività di facilitazione nell'apprendimento della lingua italiana, attività di riqualificazione professionale per promuovere l'inserimento lavorativo, iscrizione a scuola dei minori in età dell'obbligo scolastico, sulle misure per l'accesso alla casa, nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status.

Pertanto il progetto SAI non pare rientrare in un progetto pubblico di investimento/sviluppo né con esso si intende realizzare un servizio di sviluppo.

Un servizio di sviluppo dovrebbe essere rivolto a tutta la collettività (o a gran parte di essa) e su di essa e/o sul territorio dovrebbero ricaderne i benefici.

Il progetto SAI non rientra pertanto in nessuna delle definizioni di investimento pubblico sopra riportate sebbene in presenza di un decisore pubblico e di un finanziamento con risorse pubbliche; manca l'obiettivo di sviluppo economico e sociale e il requisito del tempo specificato.

Il progetto può essere inquadrato negli interventi di accoglienza previsti dall'art. 10 della Costituzione.

Si chiede pertanto di conoscere se tali motivazioni siano condivisibili.

In riferimento al quesito posto, si rimette alla discrezionalità di ciascun Ente titolare ogni opportuna valutazione in merito all'acquisizione del CUP, rinviando alle indicazioni riportate sul sito <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/che-cos-e-il-cup/>

2.DOMANDA

Si chiede copia della scheda di prevenzione utile per la verifica delle procedure amministrative.

La scheda può essere richiesta all'indirizzo amministrativolegale@serviziocentrale.it

3.DOMANDA

I progetti SAI sono finanziati interamente dal ministero e non è prevista alcuna forma di cofinanziamento e tali finanziamenti non sono soggetti a variazione nel corso del triennio. Si chiede pertanto, come inserire la clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023 senza avere garanzia della relativa copertura finanziaria da parte del ministero stesso. La medesima considerazione vale per la compatibilità del quinto d'obbligo di cui all'art. 120 comma 9.

Considerato inoltre che i progetti SAI sono finanziati al 100% da fondi statali, si chiede come possa essere inserita l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10.

Con riferimento all'obbligo di inserire nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento la clausola di revisione dei prezzi si rinvia alla normativa di cui all'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Con riferimento al quinto d'obbligo e all'opzione di proroga che, per la loro attivazione richiedono l'espressa previsione nella legge di gara iniziale, si suggerisce – ove si intenda prevederle – di condizionarne l'operatività, oltre che alla sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 120, commi 9 e 10, del d.lgs. 36/2023, anche alla disponibilità delle risorse finanziarie, tenuto conto che, trattandosi di modifiche del contratto in fase di esecuzione “facoltative” è sufficiente che la copertura finanziaria sussista nel momento in cui si intenda utilizzarle.

4. DOMANDA

Si richiede se sia necessario che anche i fornitori che emettono fattura nei confronti dell'ente attuatore debbano apporre nella stessa il CIG e/o il CUP.

Sì, salvo che non si rientri nelle ipotesi di tracciabilità attenuata di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (sul punto v. par. 6 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 tracciabilità, , <https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-585-del-19-dicembre-2023-linee-guida->

[sulla-tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari](https://www.anticorruzione.it/en/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari) e [FAQ ANAC aggiornate](#) (<https://www.anticorruzione.it/en/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>).

RIMODULAZIONE E RENDICONTAZIONE 2024

5.DOMANDA

E' possibile modificare la voce di spesa "A7e" "Personale addetto alle pulizie" in "Personale addetto alla pulizia, manutenzione, logistica".

[Il formato di budget in vigore non consente di modificare le intestazioni delle voci di spesa. E' possibile attribuire alla voce A8e 'Altre figure professionali' i costi relativi a figure non specificatamente indicate nelle microvoci della macro voce Ae](#)

6.DOMANDA

E' confermato che lo spostamento degli importi da una microvoce ad un'altra nell'ambito della stessa macrovoce non è considerata come rimodulazione.

[Corretto. La rimodulazione del Piano Finanziario Preventivo è limitata al 10% annuo del costo complessivo del progetto, calcolato considerando il triennio di riferimento e riguarda i trasferimenti da macro voce a macro voce.](#)

7.DOMANDA

Per i progetti finanziati a valere sul Fondo FAMI si chiede come procedere per la nomina del revisore contabile incaricato del controllo di I livello?

[La nomina e l'assegnazione del revisore contabile indipendente per i progetti finanziati a a valere sul FAMI è effettuata direttamente dal Ministero dell'Interno, autorità responsabile del Fondo e pertanto non occorre nominarlo da parte dell'Ente locale.](#)

8.DOMANDA

Considerando che l'annualità 2024 ha previsto adeguamenti contrattuali di ragionevole entità previsti dai CCNL delle cooperative sociali e non solo, si chiede se è previsto, in via del tutto eccezionale uno sfioramento del limite di rimodulazione imposto per i progetti ordinari, attualmente al 40%, indipendentemente dall'accesso a nuove risorse finanziarie così come da quesito sottoposto da parte dell'ANCI al Ministero. Alla luce di quanto esposto vi chiediamo se esiste una soluzione concreta al fine di scongiurare perdite.

[Come indicato nella circolare diramata alla rete SAI il 19/11/2024, l'adeguamento del costo del personale per l'annualità 2024, nel limite del 43,20% per i progetti ORDINARI e del 54% per i progetti DM/DS, è applicabile alla macrovoce Ae "equipe multidisciplinare".](#)

9.DOMANDA

Con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti art. 30, commi 5 e 5bis, D. Lgs. 50/2016: "5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”

la norma prevede che le suddette trattenute vengano liquidate all'appaltatore solo alla conclusione dell'iter contrattuale, nella fattispecie a seguito di regolare certificato di collaudo o di verifica di conformità;

secondo tale procedura la liquidazione delle trattenute di cui all'art. 30, commi 5 e 5 bis, non si realizza nel naturale anno di competenza corretto per la Rendicontazione delle annualità dei progetti SAI Cat. Ordinari e Cat. MSNA , visto che di prassi vengono fatte gare di appalto per la durata della triennalità di prosecuzione.

Si chiede la corretta procedura di rendicontazione per:

- Registrazione nel registro delle spese
- Evidenza della ritenuta nel quadro dei pagamenti all'Ente Attuatore
- Compilazione dell'Allegato 15 - considerando che il pagamento non avverrà entro il 30/09 ma solo a seguito di regolare certificato di collaudo o di verifica di conformità a conclusione dell'appalto.

Si rappresenta che la rendicontazione dei progetti SAI è a costi reali e, pertanto, non possono essere rendicontati importi oggetto di accantonamento come la ritenuta di garanzia. Eventuali somme accantonate possono essere rendicontate nel SAI solo se liquidate nell'anno di competenza o comunque entro la data della presentazione della rendicontazione finale dell'anno di cui trattasi. A tal proposito è opportuno che l'Ente locale, ai fini della salvaguardia degli importi in questione, provveda ad indicare all'Ente attuatore una modalità di fatturazione congrua e rispondente alle modalità di rendicontazione annuale dei progetti SAI.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ALLEGATO 15 - DICHIARAZIONE SPESE NON QUIETANZATE

10.DOMANDA

Ipotizzando come data di scadenza della rendicontazione finale il 31.05.2025, l'allegato 15 potrà essere presentato soltanto se la rendicontazione non verrà presentata in ritardo (quindi entro la data del 31.05.2025?)

Si conferma che l'allegato 15 – autodichiarazione delle spese non quietanzate può essere presentato solo nel caso di rendicontazione presentata nei termini. Gli Enti locali che rendiconteranno oltre la suddetta scadenza, dovranno inserire una rendicontazione comprensiva di tutte le quietanze delle spese in essa inserite incluso il costo del revisore.